
***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***

Approvato con delibera consiliare n. 06 del 27.03.2012

INDICE

| | |
|---|---|
| ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 3 |
| ART. 2 – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA..... | 3 |
| ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI..... | 3 |
| ART. 4 – ALIQUOTE | 4 |
| ART. 5 - AGEVOLAZIONI | 4 |
| ART. 6 - ESENZIONI..... | 4 |
| ART. 7 - VERSAMENTI..... | 4 |
| ART. 8 - COMPENSAZIONE..... | 5 |
| ART. 9 – ATTIVITA' DI CONTROLLO | 5 |
| ART. 10 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE..... | 5 |
| ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI..... | 5 |

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Tramonti di Sopra dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13, e dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dal D.Lgs. 23/2011 e dal D.L. 201/2011.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Tramonti di Sopra.

ART. 2 – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento e dell'insorgenza del contenzioso.

-
4. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma tre.

ART. 4 – ALIQUOTE

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate annualmente dal Consiglio comunale, con deliberazione adottata non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

ART. 5 - AGEVOLAZIONI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 6 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011.
2. L'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, compete anche per quelli non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
3. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati, ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART. 7 - VERSAMENTI

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità e le scadenze previste dalla normativa vigente.
2. Il pagamento deve essere fatto con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè l'imposta relativa all'immobile in questione sia totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ART. 8 - COMPENSAZIONE

1. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 9 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'attività di accertamento può essere effettuata dal Comune anche nelle forme associate previste dalla normativa vigente, oppure affidata a terzi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 52, comma 5, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 446/97.

ART. 10 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.